

LA «RECOGNITIO» DEGLI STATUTI DELLE ASSOCIAZIONI PRIVATE QUALE GARANZIA DI PLURALISMO NELLA CHIESA (CAN. 299 §3 CIC)*

2. La «recognitio» come garanzia del pluralismo (diversità dell'unità)

2.1. *Della Chiesa che è cattolica, in quanto è una*

Con riferimento ai rapporti tra Chiesa locale e Chiesa universale la «recognitio» è un istituto con una sua tradizione certamente plurisecolare, le cui origini possono farsi risalire almeno alla Costituzione «Immensa aeterni Dei» del 22 giugno 1588¹⁰⁸, con la quale Sisto V la imponeva obbligatoriamente per la promulgazione dei decreti dei Concili particolari¹⁰⁹. In una tale prospettiva, nel codice vigente della Chiesa latina, il nostro istituto viene utilizzato, come si è visto¹¹⁰, nel c. 451 in relazione agli statuti delle Conferenze episcopali ed in rapporto alla promulgazione dei decreti, sia dei Concili

* La prima parte dell'articolo si trova in *Periodica* 89 (2000) 531-563.

¹⁰⁸ Cf. *Bullarum, Diplomatum et Privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, vol. 8, Neapoli 1883, 991.

¹⁰⁹ Cf. F.X. WERNZ, *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, tom. II, *Ius constitutionis Ecclesiae catholicae*, Romae 1899, 1082-1083.

¹¹⁰ Cf. *supra*, nt. 24-26.

particolari secondo quanto dispone il c. 446, sia delle Conferenze episcopali, a norma dei cc. 455 §2 e 456.

In realtà la diversità che caratterizza, come si è già posto in luce¹¹¹, ciascuna Chiesa locale, proprio in quanto esprime integralmente la medesima identità, consente a ciascuna, dando vita alla Chiesa universale, di essere in comunione («communio Ecclesiarum») con le altre ed insieme in una comunione facilmente riconoscibile dal rapporto con quella singolare Chiesa particolare che è la Chiesa che è a Roma¹¹². In effetti la

comunione ecclesiale non ha la sua piena visibilità, e quindi la sua pienezza, se non quando le chiese [particolari e locali] si «riconoscono» esplicitamente legate alla testimonianza apostolica di Pietro e di Paolo quale la chiesa di Roma la custodisce, e quale il vescovo di questa chiesa la protegge, la difende e la promuove. Di conseguenza, la comunione a questa chiesa e a questo vescovo costituisce [...] un elemento essenziale nella realizzazione della piena comunione ecclesiale che risponde al disegno di Dio¹¹³.

Ogni vescovo si è costantemente sentito investito di una sollecitudine per le altre Chiese particolari¹¹⁴ che si è sempre manifestata anche in un esercizio «in qualche modo congiunto» del potere¹¹⁵ incarnando

¹¹¹ Cf. *supra*, n. 1.1.

¹¹² Cf. P.A. BONNET, «Comunione ecclesiale e sinodalità» (cf. nt. 51), 93-137.

¹¹³ J.M. TILLARD, *Chiesa di Chiese. L'ecclesiologia di comunione* (Église d'Églises. L'ecclésiologie de communion, Paris 1987, traduzione di P. Crespi) Brescia 1989, 359.

¹¹⁴ Cf. S. PETTINATO, «Sollicitudo pro universa Ecclesia». *Profili canonistici*, Milano 1983.

¹¹⁵ Secondo l'insegnamento del Concilio Vaticano II: «La Conferenza episcopale è una specie di organismo [veluti coetus] in cui i sacri pastori di una determinata nazione o territorio esercitano congiuntamente il loro mandato pastorale, per

un «affetto collegiale»¹¹⁶ che si è esercitato su gruppi più o meno ampi di Chiese particolari, assumendo più specialmente nei tempi recenti *soprattutto*, anche se non esclusivamente, la forma e la tipologia così caratteristicamente peculiari delle Conferenze episcopali¹¹⁷. Anche nell'ambito della Chiesa locale si attua un'attività deliberativa, certamente diversa da quella propria del Collegio episcopale sulla Chiesa universale¹¹⁸, ma che non può ritenersi né una sem-

l'incremento del bene, che la chiesa offre agli uomini, specialmente per mezzo di quelle forme e quei metodi di apostolato, che sono appropriati alle circostanze dei nostri giorni»; CD 38.1, in EV 1/682.

¹¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Il MP *Apostolos Suos* sulle conferenze dei vescovi», *Periodica* 88 (1999) 622-625.

¹¹⁷ Cf. per esempio G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna 1974; AA.VV., *Natura e futuro delle conferenze episcopali. Atti del colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988)*, a cura di H. Legrand, J. Manzanares e A. García y García, versione italiana di B. Testacci, Bologna 1988; AA.VV., *Die Bischofskonferenz. Theologischer und juridischer Status*, hrsg. von H. Müller und H.J. Pottmeyer, Düsseldorf 1989; AA.VV., *Iglesias locales y catolicidad. Actas del coloquio internacional de Salamanca, 2-7 abril 1991*, ed. H. Legrand, J. Manzanares y A. García y García, Salamanca 1992.

¹¹⁸ Cf. M. NICOLAU, «Algunos puntos básicos en la teología de las Conferencias Episcopales», in AA.VV., *Las Conferencias Episcopales hoy*, Salamanca 1977, 306-308; J. FORNÉS, «Autoridad y competencia de la Conferencia Episcopal. Un comentario al MP "Apostolos Suos" de 21 de mayo de 1998», *Ius canonicum* 39/78 (1999) 736-753. Nel *motu proprio* «Apostolos Suos» promulgato da Giovanni Paolo II il 1° settembre 1998 si può infatti leggere: «Cum cuiusdam territorii Episcopi pro fidelium bono quasdam pastorales res una simul faciunt, haec ministerii episcopalis perfunctio, una simul acta, ratione *collegialis affectus* perficitur [...] Attamen ipse naturam collegialem numquam sumit, quae ad acta pertinet ordinis Epi-

plice realizzazione in comune di quella funzione decisionale che a ciascun vescovo compete per la propria Chiesa particolare, né puro esercizio di una funzione determinata delegata dall'Autorità ecclesiale suprema¹¹⁹. Ci sembra più persuasivo, anche alla luce degli insegnamenti del Concilio Vaticano II, ritenere che le diverse Chiese particolari rientranti nell'ambito di ciascuna Chiesa locale «mediante Conferentia, unitatem seu universitatem dioecesium efforment, quae ad modum Ecclesiae particularis transcendentis summam dioecesium concipienda sit»¹²⁰. Così anche per la

scoporum, ut subiecti supremae in universam Ecclesiam potestatis» (n. 12). E più avanti ancora: «Similiter instituta constantia Episcopis quodam in territorio (natione, regione, et ita porro), atque Episcopi eadem efficientes, necessitudinem habent quae, quamvis aliquam similitudinem exhibeat, omnino differt a necessitudine quae exstat inter Collegium episcopale et singulos Episcopos» (n. 13).

¹¹⁹ Cf. queste diverse posizioni analizzate, per esempio, da J. MANZANARES, «Las Conferencias Episcopales a la luz del derecho canónico», in AA.VV., *Las Conferencias Episcopales* (cf. nt. 118), 49-57 e da J. FORNÉS, «Autoridad y competencia» (cf. nt. 118) 747-753.

¹²⁰ W. BERTRAMS, «De capacitate iuridica conferentiae episcoporum», in *Ius populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, vol. II, Roma 1972, 87 (ma cf. tutto questo importante lavoro, *ibidem*, 75-87). Cf. anche W. AYMANS, «Wesensverständnis und Zuständigkeiten der Bischofskonferenz in CIC von 1983», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 46-75; A. ANTÓN, «Lo Statuto teologico delle Conferenze episcopali», in AA.VV., *Natura e futuro* (cf. nt. 117), 201-235; H. MÜLLER, «La Conferenza episcopale e il vescovo diocesano», in AA.VV., *Natura e futuro* (cf. nt. 117), 123-142; J. MANZANARES, «Reflexiones sobre el documento "Estatuto teológico y jurídico de las Conferencias episcopales"», *Revista española de derecho canónico* 46 (1989) 189-202. Cf. anche

Chiesa latina, con riferimento a quella peculiarissima realtà costituita dalla Conferenza episcopale, si dà tutto il dovuto rilievo alla comunione ecclesiale locale.

In un simile contesto occorre sempre aver presente che ogni vescovo è portatore ad un tempo sia della comunione con il Vescovo di Roma e con gli altri vescovi¹²¹, e quindi dell'*unità* del Popolo di Dio, sia anche della specificità, e quindi della *diversità*, della propria Chiesa¹²². In questa prospettiva la deliberatività multindividuale, specialmente a livello di Conferenza episcopale, non può non riprendere la propria tipicità, svolgendo una essenziale funzione di mediazione tra la *discontinuità* peculiare del proprio ambito regionale e la *continuità* della Chiesa per una migliore *salvaguardia* di quella realtà fondamentale del diritto divino che è la Chiesa particolare¹²³. Al

A. ANTÓN, «La Carta apostolica MP "Apostolos Suos" de Juan Pablo II», *Gregorianum* 80 (1999) 274; G. GHIRLANDA, «Il MP *Apostolos Suos*» (cf. nt. 116), 628-640. Cf. anche *supra*, nota 118. In senso diverso cf. però per esempio ancora di recente, J. FORNÉS, «Autoridad y competencia» (cf. nt. 118), 753-757.

¹²¹ Aveva già precisato Cipriano: «Episcopatus unus est, cuius a singulis in solidum pars tenetur»: *De catholicae Ecclesiae unitate*, 5, in, *Obras de S. Cipriano. Tratados, cartas*, edición bilingüe, introducción, versión y notas por J. Campos, Madrid 1964, 147.

¹²² Aveva insegnato al riguardo Cipriano: «Episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo»: *Epistulae*, 66, 8, in *Obras de S. Cipriano* (cf. nt. 119), 629.

¹²³ Cf. G. PHILIPS, «Utrum Ecclesiae particulares sint iuris divini an non», *Periodica* 58 (1969) 143-154. È qui che si inserisce lo snodo delicatissimo del rapporto tra la Conferenza ed il vescovo diocesano, sul quale cf. H. MÜLLER, «La Conferenza episcopale» (cf. nt. 120), 123-142; G. GHIRLANDA, «Il MP *Apostolos Suos*» (cf. nt. 116), 625-628. Giovanni Paolo II nel

tempo stesso però una tale operatività della ecclesiastività locale, deve farsi efficace intermediaria tra il comune patrimonio fideistico, sacramentale e comunitario e la sua *peculiare* appropriazione regionale per una efficace *garanzia* della basilare realtà di diritto divino costituito dalla Chiesa universale.

D'altra parte la decisionalità, anche a questo livello, non può non consistere in una convergenza multindividuale mossa dall'affetto sinodale che unisce i vescovi formanti la Chiesa locale, soprattutto in ambito di Conferenza episcopale, sempre a loro volta legati al Vescovo di Roma da un vincolo di comunione che la *recognitio* di cui ai cc. 455 §2 e 456 CIC, come pure ai cc. 451 ed anche 446 CIC, rende pienamente visibile, autorizzando il Romano Pontefice ad intervenire *solo ed esclusivamente* quando una deliberazione possa rompere, o almeno mettere in reale ed effettivo pe-

motu proprio «Apostolos Suos» promulgato il 1° settembre 1998 ha precisato: «Posita divinitus instituta potestate a singulo Episcopo in Ecclesia sua exercenda, Episcopi sibi conscii cuiusdam indivisi corporis se esse participes, ipsi, saeculorum Ecclesiae decursu, suum officium gerentes, instrumenta, organa vel apparatus communicationis adhibuerunt, quae communionem de cunctis Ecclesiis ac sollicitudinem ostendunt ac ipsam Apostolorum collegii vitam producunt, pastorem scilicet communem operam, consultationes, mutuum adiumentum, et his similia» (n. 3, AAS 90 [1998] 643). Sulla realtà umana e solo latamente divina delle Conferenze episcopali cf. invece: Y. M.-J. CONGAR, «College. Primauté [...] Conférences épiscopales: quelques notes», *Esprit et vie* 96 (1986) 385-390; W. KASPER, «Das theologische Status der Bischofskonferenzen», *Theologische Quartalschrift* 167 (1987) 1-6. Precisa molto significativamente al riguardo il *motu proprio* «Apostolos Suos»: «Per Episcoporum Conferentias definita collegialis spiritus forma constituitur» (n. 14, AAS 90 [1998] 651).

ricolo, quella stessa comunione¹²⁴. Infatti la *funzione della «recognitio»* (ed in questa prospettiva ne risulta chiara anche la profonda motivazione ecclesiale), è quella di garantire il pluralismo che, come diversità dell'unità, caratterizza la Chiesa, e dunque di *controllare* che nella normativa locale nulla vi sia di *contrario*¹²⁵ al *diritto divino* (e quindi al patrimonio che Cristo ha voluto *fondazionalmente comune* per il Popolo di Dio) e perciò *anche* che nulla vi sia di contraddittorio con il *diritto ecclesiale universale*, che della legge di Dio esprime, immediatamente o più spesso solo in maniera mediata, l'appropriazione – sia pure unicamente deduttiva o più spesso *solo* determinativa¹²⁶ – ed al quale del resto le Conferenze episcopali sono canonicamente subordinate. In questi casi la Sede Apostolica, come è evidente, può chiedere *solo ed unicamente* le modificazioni¹²⁷ che a quello scopo si

¹²⁴ Cf. in senso diverso, E. CORECCO, voce, «Sinodalità», in *Nuovo dizionario di teologia*, a cura di G. Barbaglio e S. Dianich, Alba 1977, 1487-1488.

¹²⁵ «En cuanto concepto, *recognitio* sólo significa el examen y fallo subsiguiente de que nada relativo a la fe, costumbres, oportunidad [...], *censura notari debere*, en las decisiones adoptadas»: J. MANZANARES, «En torno a la *reservatio papalis* y a la *recognitio*. Consideraciones y propuestas», in AA.VV., *Iglesias locales* (cf. nt. 117), 337. Cf. anche G. GHIRLANDA, «De episcoporum Conferentiis reflexiones», *Periodica* 79 (1990) 650; P. KRÄMER, «La Conferenza episcopale e la Sede Apostolica», in AA.VV., *Natura e futuro* (cf. nt. 117), 151; J. FORNÉS, «Autoridad y competencia» (cf. nt. 118), 739-740.

¹²⁶ Cf. P.A. BONNET, «Comunione ecclesiale e diritto» (cf. nt. 51), 49-86.

¹²⁷ Cf. P. KRÄMER, «La Conferenza episcopale» (cf. nt. 125), 151; J. MANZANARES, «En torno a la *reservatio papalis*» (cf. nt. 125), 340-341; J. FORNÉS, «Autoridad y competencia» (cf. nt. 118), 740.

rendessero necessarie (almeno per sé e con forza obbligatoria). Non diversa, almeno a nostro giudizio, deve considerarsi la funzione del nostro istituto *anche* con riferimento alla decretazione dei Concili particolari¹²⁸, la cui natura, come si è in qualche modo prospettato, e secondo una posizione sia teologicamente sia canonisticamente prevalente, è assimilabile a quella delle Conferenze episcopali¹²⁹, ancorché, come vedremo¹³⁰, siano diverse le conseguenze giuridiche che devono positivamente riconnettersi alla «recognitio».

Benché sia intervenuta al di là dell'ambito che costituiva l'oggetto del nostro studio, una tale impostazione ha avuto una sua conferma legislativa nel *motu proprio* «Apostolos Suos» promulgato da Giovanni Paolo II il 1° settembre 1998¹³¹ con il quale si afferma la funzione docente dei vescovi non soltanto quando questa viene effettuata singolarmente, ma anche allorché la medesima è attuata in seno alle Conferenze episcopali¹³² ed ai Concili particolari.

¹²⁸ Cf. J. MANZANARES, «En torno a la *reservatio papalis*» (cf. nt. 125), 350.

¹²⁹ Cf. per tutti A. ANTÓN, *Conferencias episcopales; instancias intermedias?*, Salamanca 1990. In senso diverso, però autorevolmente, J. FORNÉS, «Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de las Conferencias episcopales», in AA.VV., *La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII Congrès International de Droit Canonique, Paris, UNESCO, 21-28 septembre 1990*, vol. I, Paris 1992, 305-348; G. GHIRLANDA, «De episcoporum Conferentiis» (cf. nt. 125), 633-638.

¹³⁰ Cf. *infra*, nt. 145.

¹³¹ AAS 90 (1998) 641-658.

¹³² Cf. J. MANZANARES, «Autorità dottrinale delle Conferenze episcopali», in AA.VV., *Natura e futuro* (cf. nt. 117,) 253-282. È molto significativo del resto che questo insigne canonista

Giovanni Paolo II in un tale importante documento, dopo avere affermato che i vescovi nelle Conferenze episcopali «dant operam ut Ecclesiae universalis magisterium sequantur idque opportune populo sibi demandato ministrent»¹³³, precisa che nell'affrontare in un ambito qual è quello delle Conferenze questioni nuove gli stessi vescovi debbono essere non soltanto consapevoli che il loro insegnamento in questa sfera, «quamvis publice sit et authenticum ac in Apostolicae Sedis communione exercitum»¹³⁴, non ha tuttavia le proprietà che caratterizzano il magistero universale, ed inoltre, tenendo conto della risonanza spesso globale che contraddistingue oggi gli avvenimenti per effetto dei mezzi di comunicazione sociale, devono avere la massima cura nell'evitare ogni intralcio all'attività dottrinale dei vescovi di altri territori¹³⁵.

In un tale quadro generale, giacché si è nel magistero episcopale autentico, e cioè in quello realizzato con l'autorità di Cristo in comunione con il Capo del Collegio e con i membri, «si ideo doctrinae declarationes Episcoporum Conferentiarum ab omnibus comprobantur, procul dubio ipsarum Conferentiarum nomine foras emitti possunt, atque fidelibus religioso animi obsequio authenticum hoc ipsorum Episcoporum magisterium est tenendum»¹³⁶. Diversamente

avesse affermato la non necessità della «recognitio» della Sede Apostolica per i documenti dottrinali delle Conferenze episcopali; cf. «En torno a la *reservatio papalis*» (cf. nt. 125), 357-359.

¹³³ N. 21, AAS 90 (1998) 655.

¹³⁴ N. 22, AAS 90 (1998) 655.

¹³⁵ Cf. n. 22, AAS 90 (1998) 655.

¹³⁶ N. 22, AAS 90 (1998) 656.

non può considerarsi quale magistero autentico di una Conferenza episcopale quello che non abbia il consenso unanime dei vescovi che ne fanno parte, a meno che all'assenso dei due terzi dei Presuli della Conferenza medesima non segua, in analogia a quanto è disposto per i decreti generali dal c. 455 §2 CIC, la «recognitio» della Sede Apostolica¹³⁷. In coerenza con una tale affermazione la prima delle norme complementari stabilisce:

Ut doctrinales Conferentiae episcopalis declarationes, secundum n. 22 harum Litterarum, magisterium sint authenticum et eae ipsius Conferentiae nomine evulgentur, oportet ut ab omnibus Episcopis Conferentiae membris comprobentur, vel postquam eas in plenario conventu duae saltem partes Praesulum qui ad Conferentiam pertinent ipsique suffragio deliberativo fruuntur comprobaverunt, ab Apostolica Sede illae recognoscantur¹³⁸.

¹³⁷ Cf. n. 22, AAS 90 (1998) 656.

¹³⁸ AAS 90 (1998) 657. Si può osservare al riguardo che il n. 3 della lettera inviata dalla Congregazione per i vescovi (cf. *L'Osservatore romano*, 20/6/1999, 6) il 13 maggio 1999 ai Presidenti delle Conferenze episcopali non sembra in linea con la norma appena richiamata, dal momento che restringe la maggioranza dei due terzi necessari per la «recognitio» degli interventi dottrinali delle Conferenze episcopali ai soli vescovi, disconoscendo il diritto di quei «presuli» che, pur non essendo vescovi, sono a questi equiparati dal c. 381 §2 CIC e, ai sensi dei c. 448 §1 e 450 §1 CIC, sono membri della Conferenza episcopale. Poiché una istruzione non ha la forza di derogare una legge a norma del c. 34 §2 CIC, la disposizione, di cui alla lettera della Congregazione dei vescovi che al di là dell'art. 1 delle norme complementari (cf. *supra*) non può neanche persuasivamente appellarsi al testo del *motu proprio* in discussione ed in particolare al n. 22 dello stesso, non trova canonicamente valida applicazione. Cf. G. GHIRLANDA, «Il MP *Apostolos Suos*» (cf. nt. 116), 653-657.

È del tutto evidente che canonicamente l'insegnamento *unanime* dei vescovi in seno ad una Conferenza episcopale non può avere un valore ecclesialmente diverso da quello che il singolo vescovo, in comunione con il Capo e i membri del Collegio, attua, ai sensi dei cc. 375, 753, 756 §2 e 763 CIC, nell'ambito della Chiesa particolare che gli è affidata. Infatti, secondo quanto ha chiarito ancora Giovanni Paolo II nel *motu proprio* «Apostolos Suos» «pro unaquaque Ecclesia, Episcopus dioecesanus gregem sibi proprio, ordinario et immediato veluti pastori creditum in nomine Domini pascit, atque eius agendi ratio stricte personalis est, non collegialis, etiamsi affectu communionis animata»¹³⁹.

Tuttavia quando l'unanimità, che anche e soprattutto in materia dottrinale va sempre ricercata in seno ad una Conferenza episcopale, non si riesce ad ottenere, il vescovo che è portatore di un diverso sentire, e conseguentemente i fedeli, non possono essere tenuti a quell'adesione «religioso intellectu et voluntatis obsequio», che è proprio, a norma del c. 752 CIC, del «magistero autentico». Tuttavia un simile insegnamento dottrinale non unanime si trasforma in magistero autentico per effetto della «recognitio» della Sede Apostolica, garante, per sua stessa funzione, del comune patrimonio dottrinale della Chiesa cattolica; dopo un tale intervento si può così affermare che si è in presenza non di una discontinuità che tradisce la continuità ecclesiale, ma al contrario di una diversità capace di esprimere a suo modo l'unità, e dunque di una vera manifestazione di un pluralismo canonicamente legittimo, in quanto

¹³⁹ N. 10, AAS 90 (1998) 648.

salvaguardato dal Vescovo di Roma. Vorremmo poi sottolineare come *conferma autoritativa* della prospettiva nella quale si muove tutto questo studio, le parole, davvero importanti e significative, con le quali il Romano Pontefice, nel documento che si sta esaminando, ha precisato il senso della «recognitio»: «Apostolicae Sedis porro recognitio spectat praeterea ad cavendum ut, in recentioribus quaestionibus enodandis quas celeres sociales culturalesque mutationes secum ferunt quae hodiernae historiae sunt propriae, doctrinae responsio communioni faveat, atque magisterii universalis sententiae, si quae sunt, haud laedantur immo praeparentur»¹⁴⁰.

La «recognitio»¹⁴¹ svolge quindi la indispensabile funzione, meramente diaconale in rapporto alla comunione ecclesiale, che appartiene al Romano Pontefice *senza minimamente alterare o modificare la paternità dell'atto*, che rimane pertanto *intangibilmente proprio* del soggetto controllato («recognitus») e non dell'entità controllante («recognens») ¹⁴². Di più con la «recognitio» *non si pone*

¹⁴⁰ N. 22, AAS 90 (1998) 656.

¹⁴¹ Cf. G. MAY, «Verschiedene Arten des Partikularrechts», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 152 (1983) 31-45; J.H. PROVOST, «Particular Councils», in AA.VV., *Le nouveau code de droit canonique. Actes du V^e Congrès international de droit canonique, organisé par l'Université Saint-Paul et tenu à l'Université d'Ottawa du 19 au 25 août 1984*, publiés sous la direction de M. Thériault et de J. Thorn, vol. I, Ottawa 1986, 551-552. Cf. anche W. AYMANS, «Ab Apostolica Sede Recognitus», *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 139 (1970) 405-427.

¹⁴² G. MAY, «Verschiedene Arten» (cf. nt. 141), 41-42; P. KRÄMER, «La Conferenza episcopale» (cf. nt. 125), 151;

in essere un elemento che in qualche modo *integri o completi* l'atto il quale nella sua individualità è invece costituito *interamente e totalmente* in ogni sua parte (eventualmente anche posta in tempi successivi in via correttiva) dal soggetto sottoposto alla «recognitio» medesima, che è perciò un momento che *condiziona unicamente dall'esterno* l'atto stesso¹⁴³.

Per una più approfondita *comprensione canonica* dell'incidenza della «recognitio» sull'atto occorre anzitutto considerare quanto ha precisato in un suo penetrante scritto il Bertrams:

Notandum est actum iuridicum varias ob causas invalidum esse posse. Praesertim distinguenda est actus inexistencia et actus inefficacitas. Inexistencia iuridica actus habetur, si

J. HERRANZ, «El Pontificio Consejo para la interpretación de los textos legislativos», *Ius canonicum* 30/59 (1990) 127; J. MANZANARES, «En torno a la *reservatio papalis*» (cf. nt. 125), 337-338; J. FORNÉS, «Autoridad y competencia» (cf. nt. 118), 739-740; G. GHIRLANDA, «Il MP *Apostolos Suos*» (cf. nt. 116), 647. In tal senso del resto si era già espresso F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, vol. II (cf. nt. 109), 1091 e 1094. Inoltre lo stesso Concilio Vaticano II aveva insegnato: «Le decisioni delle conferenze episcopali, purché siano state prese legittimamente e con almeno due terzi dei suffragi dei presuli, appartenenti alla conferenza con voto deliberativo, e siano state sottoposte all'esame della sede apostolica [et a Apostolica Sede recognitae], hanno la forza di obbligare giuridicamente...»: CD 38.4, in EV 1/686.

¹⁴³ Ha precisato al riguardo il Manzanares: «En mi opinión, no puede decirse que por su propia naturaleza afecte a la validez; no es un elemento constitutivo del acto jurídico, sino un acto de control. Es decir, una condición extrínseca al acto ya constituido, cuya fuerza invalidante o simplemente impediende depende de la voluntad del superior»: «En torno a la *reservatio papalis*» (cf. nt. 125), 339.

deficiat elementum eius essenziale, constitutivum; inefficacitas iuridica habetur, si actus elementis essentialibus, constitutivis praeditus est ideoque existit, tamen ob obstaculum a lege positiva statutum, actui qua tali extrinsecum, effectum iuridicum non habet¹⁴⁴,

si caratterizzi poi questa condizione come nullità, o invece quale annullabilità o rescindibilità dell'atto stesso.

Bisogna quindi distinguere l'invalidità qualificabile più propriamente come *inesistenza dell'atto*, che discende da un vizio costituito dalla carenza di una componente fondamentale o conformativa di uno dei tratti essenziali ed individuanti dell'atto medesimo, da quella che riguarda più propriamente l'*inefficacia di un atto*, che si colloca *oltre gli elementi identificativi dell'atto* stesso, al fine di renderne più agevole e certa la funzionalità.

Nella prima delle due fattispecie, la conseguenza dell'invalidità è *in re ipsa* riposando nella normativa divina, cosicché non ha un bisogno assoluto di una normazione positiva umana per essere operante. Nella seconda fattispecie invece, non essendo l'invalidità connaturale all'atto, in se stesso riconoscibile nella sua identità, l'invalidità medesima, proprio in quanto deducibile solo in via determinativa dal diritto divino, può trovare la sua radice *unicamente in una disposizione giuridica umana*, e quindi positiva, in armonia con il principio generale di esplicita comminazione della nullità degli atti sancito nel c. 10 CIC.

¹⁴⁴ «De influxu Ecclesiae in iura baptizatorum», *Periodica* 49 (1960) 422-423; in W. BERTRAMS, *Quaestiones fundamentales iuris canonici*, Roma 1969, 212.

Così la carenza, comunque causata, della «recognitio» di un decreto generale di una Conferenza episcopale determina, ai sensi del c. 455 §2 CIC, una invalida promulgazione, con la sua conseguente mancata istituzione, e quindi anche obbligatorietà, a norma dei cc. 7 e 29 CIC. Diversamente invece, *mancando* ad opera del diritto ecclesiale anche umano una *espressa sanzione di nullità*, deve ritenersi sussistente una semplice *condizione di illiceità* ogniqualvolta difetti la «recognitio» della Sede Apostolica sancita sia nel c. 446 CIC per i decreti dei Concili particolari¹⁴⁵ sia nel c. 451 CIC per gli statuti delle Conferenze episcopali.

2.2. *Di un fedele che vive il proprio cammino di salvezza nella personale incarnazione della comune identità cristiana*

La «recognitio» sempre in quanto attuazione del «munus regendi» proprio dell'autorità gerarchica svolge la stessa funzione di garante del legittimo pluralismo ecclesiale anche in quell'ambito associativo dal quale, costituendone la ragione prevalente, il nostro studio ha preso le sue mosse.

In effetti il fenomeno associativo nella realtà vivente del Popolo di Dio, si accende, e non dall'epoca contemporanea soltanto, in una multiforme varietà di espressioni *diverse* nelle quali però pulsa sempre l'*unità* della comunione ecclesiale, con problemi anche nuovi certamente complessi e non sempre facili da risolvere. Un tale fenomeno, radicato nel diritto divi-

¹⁴⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «De episcoporum conferentiis» (cf. nt. 125), 650-651, nt. 41. Cf. però in senso contrario, autorevolmente, J. HERRANZ, «El Pontificio Consejo» (cf. nt. 142), 127.

no e perciò mai canonicamente soffocato, ha avuto, e in parte ancora ha, una disciplina giuridica umana non del tutto adeguata, anche per la grande difficoltà di appropriazione della disposizione divina in una normativa umana di natura universale, almeno con riferimento alla Chiesa latina.

Più specialmente la codificazione pio-benedettina fin dalla sua promulgazione si è rivelata per una realtà tanto ecclesialmente proteiforme come quella associativa un vestito certamente troppo stretto, così da lasciarne non soltanto una gran parte giuridicamente svestita, ma da essere per quella parte stessa che riusciva a coprire, non poco fuori misura, anche a causa dell'irrigidimento dovuto in questi ambiti all'eccessivo dettaglio legislativo¹⁴⁶. In un tale quadro, con tutta la ricchezza dei suoi insegnamenti, si inserisce il magistero del Concilio Vaticano II:

I fedeli sono chiamati ad esercitare l'apostolato individuale nelle diverse condizioni della loro vita; tuttavia ricordino che l'uomo, per natura sua, è sociale e che piacque a Dio riunire i credenti in Cristo nel popolo di Dio [...] e in un unico corpo [...] Quindi l'apostolato associato corrisponde felicemente alle esigenze umane e cristiane dei fedeli e al tempo stesso si presenta come segno della comunione e dell'unità della chiesa in Cristo che disse: «Dove sono due o tre riuniti in mio nome, io sono in mezzo a loro» [...] L'apostolato associato è di grande importanza anche perché sia nelle comunità della chiesa, sia nei vari ambienti, spesso l'apostolato richiede di essere esercitato con azione comune. Infatti le associazioni erette per un'attività apostoli-

¹⁴⁶ Con riferimento alla normativa pio-benedettina cf. in genere: G. VROMANT-L. BONGAERTS, *De fidelium associationibus*, Mechliniae-Romae 1955²; S. DE ANGELIS, *De fidelium associationibus*, Neapoli 1959; W. ONCLIN, «Principia de fidelium associationibus in Ecclesia», *Apollinaris* 36 (1969) 68-109.

ca in comune, sono di sostegno ai propri membri e le formano all'apostolato, dispongono bene e guidano la loro azione apostolica, affinché possano sperarsi frutti molto più abbondanti che se i singoli operassero separatamente¹⁴⁷.

La novità del linguaggio conciliare è evidente. Il discorso viene incentrato sul fedele, divenuto, con un significativo ribaltamento di posizione rispetto all'epoca preconciliare, il nuovo protagonista umano della Chiesa e del suo diritto¹⁴⁸. In questa prospettiva di fondo il testimoniare e il vivere Cristo, che è la ragione stessa di esistenza della Chiesa e in essa di ciascun fedele, diventa una corresponsabilità di tutti e non più soltanto del clero, configurando anzi nel codice del 1983 talune condizioni giuridiche soggettive tra le più importanti¹⁴⁹ per effetto delle quali ogni fedele partecipa all'unica missione del Popolo di Dio, per la cui realizzazione è così personalmente impegnato con attività da svolgere tanto in forma individuale che associata. In un tale quadro il diritto-dovere¹⁵⁰ di associarsi liberamente nella Chiesa acquisisce tutta la sua naturale centralità caratteriz-

¹⁴⁷ AA 18a, c, in EV 1/979 e 981.

¹⁴⁸ Cf. P.A. BONNET, «Il "christifidelis" recuperato» (cf. nt. 49), 471-492.

¹⁴⁹ Cf. cc. 210-221 CIC. Al riguardo cf. P.A. BONNET, «De omnium christifidelium obligationibus et iuribus», in P.A. BONNET – G. GHIRLANDA, *De christifidelibus. De eorum iuribus, de laicis, de consociationibus. Adnotationes in codicem*, Romae 1983, 25-45.

¹⁵⁰ Per una tale qualificazione di questa come di ogni altra posizione giuridica fondamentale del fedele, cf. P.A. BONNET, «De christifidelium communi statu» (cf. nt. 93), 477-492. Per un apprezzamento non del tutto coincidente con questa nostra posizione, cf. A.M. PUNZI NICOLÒ, *Gli enti nell'ordinamento canonico*, Padova 1983, 92, nt. 63.

zandosi come *condizione soggettiva ecclesialmente originale*, radicata nell'incorporazione¹⁵¹ del fedele al Popolo di Dio, e quindi ben distinta dal fondamentale diritto di associarsi proprio di ogni uomo.

Alla luce di questi insegnamenti conciliari deve interpretarsi il c. 215 CIC, che sancisce: «*Integrum est christifidelibus, ut libere condant atque moderentur consociationes ad fines caritatis vel pietatis, aut ad vocationem christianam in mundo fovendam*». Occorre notare che quello ad associarsi liberamente nella Chiesa costituisce un *diritto-dovere individuale* che nasce in capo a ciascun fedele e si esaurisce nella costituzione dell'associazione e nella possibilità di assumerne il governo, mentre la codificazione del 1983 – in questo del tutto carente, e non soltanto con riferimento all'ambito che stiamo prendendo in considerazione – non identifica alcun *diritto-dovere collettivo*, spettante cioè, nel contesto che ci interessa, all'associazione in quanto tale, o, più correttamente, sempre al fedele, considerato però non in quanto singolo ma come membro di un'associazione. Per com-

¹⁵¹ A proposito di questa problematica cf. quanto si è scritto in altre occasioni: «Il problema della soggettività giuridica individuale nel diritto canonico», in AA.Vv., *Studi in memoria di Mario Condorelli*, vol. I, *Studi di diritto ecclesiastico, diritto canonico, storia dei rapporti Stato Chiesa*, tom. I, Milano 1988, 179-229; voce, «Capacità, IV, diritto canonico», in *Enciclopedia giuridica*, vol. 5, Roma 1988, 1-8. Cf. altresì «L'identità tridimensionale della persona nel diritto ecclesiale», in AA.Vv., *Metodo, fonti e soggetti del diritto canonico. Atti del Convegno Internazionale di Studi «La Scienza Canonistica nella seconda metà del '900». Fondamenti, metodi e prospettive in d'Avack, Lombardía, Gismondi e Corecco, Roma, 13-16 novembre 1996*, a cura di J.I. Arrieta e G.P. Milano, Città del Vaticano 1999, 835-866.

prendere convenientemente poi una tale condizione soggettiva fondamentale del fedele occorre considerarla nei suoi contenuti, e cioè in rapporto all'eguaglianza che nel Popolo di Dio si esprime, come si è visto, nella comune partecipazione alla parola ed al sacramento radicati in quella peculiare comunione che è la Chiesa di Cristo.

Da una parte infatti una tale connessione comunitaria è del tutto necessaria, giacché quella di associarsi, come ogni altra condizione soggettiva basilare di libertà del fedele, si riassume nel diritto-dovere alla salvezza, e cioè nell'*ordinatio in Deum*. D'altra parte questa, come ogni altra libertà in tanto può dirsi espressione di un tale rapporto comunitario di eguaglianza, in quanto lo incarna, e cioè in quanto esprime la radicale comunione partecipativa alla parola, al sacramento ed alla socialità ecclesiale, naturalmente nella diversità che è propria a ciascun fedele.

Una siffatta necessità ed un tale significato comunitario si esprimono anzitutto, come si è già avuto occasione di sottolineare, in alcune norme del codice del 1983. Più specialmente «christifideles obligatione adstringuntur – come dispone il c. 209 §1 CIC –, sua quoque ipsorum agendi ratione, ad communionem semper servandam cum Ecclesia», e cioè secondo quanto sancisce il c. 205 CIC, debbono essere sempre congiunti con Cristo nella sua compagine visibile, «vinculis nempe professionis fidei, sacramentorum et ecclesiastici regiminis». Di conseguenza i fedeli stessi «in iuribus suis exercendis – come stabilisce il c. 223 §1 CIC – [...] tum singuli tum in consociationibus adunati rationem habere debent boni communis Ecclesiae necnon iurium aliorum atque suorum erga alios officiorum». A garanzia di tutto questo «ecclesiasticae auctoritati competit – come

sancisce il c. 223 §2 CIC con una disposizione particolarmente significativa ed importante per la prospettiva che ci interessa –, intuitu boni communis, exercitium iurium, quae christifidelibus sunt propria, moderari», affinché, *salvaguardando una diversità che sia manifestazione personalmente situata dell'unità*, armonizzi, secondo quanto insegna il Concilio Vaticano II, «le diverse mentalità in modo che nessuno, nella comunità dei fedeli, possa sentirsi estraneo» e conduca «tutti all'unità della carità, “amandosi l'un l'altro con la carità fraterna, prevenendosi a vicenda nella deferenza”¹⁵².

Il contenuto del diritto-dovere di associarsi liberamente nella Chiesa che si è cercato di delineare comporta più specificatamente tra le altre cose, affinché nella diversità l'unità sia sempre perfettamente salvaguardata, una delimitazione funzionale sia di ordine oggettivo, in rapporto alle attività consolidabili intorno alle finalità che si possono perseguire associativamente, sia e soprattutto di ordine soggettivo, attinente alla particolare relazione con l'autorità gerarchica.

Le attività associative, sotto il primo aspetto e secondo quanto si deduce con chiarezza dal magistero del Concilio Vaticano II¹⁵³, abbracciano l'intera missione ecclesiale la quale «ha come segno la salvezza degli uomini che si raggiunge con la fede in Cristo e la sua grazia». Più particolarmente una tale missione, che è diretta «a manifestare al mondo il messaggio di Cristo con la parola e i fatti e a comunicare la sua grazia», «si attua principalmente con il ministero

¹⁵² PO 9c, in EV 1/1273.

¹⁵³ Cf. *supra*, nt. 147.

della parola e dei sacramenti, affidato in modo speciale al clero, nel quale anche i laici hanno la loro parte molto importante da compiere, per essere «cooperatori [...] della verità». Anzi «specialmente in questo ordine l'apostolato dei laici ed il ministero pastorale si completano a vicenda»¹⁵⁴. D'altra parte, come è altrettanto evidente, queste attività associative, non potendo porsi, per sé, al di fuori della Chiesa, non potranno oltrepassare i limiti di una tale missione, alla cui attuazione sono invece chiamati tutti i fedeli, cosicché la titolarità di un simile diritto-dovere non può soffrire alcuna limitazione nei confronti di quanti sono pienamente incorporati nel Popolo di Dio, secondo quanto dispone il c. 205 CIC.

In questo quadro occorre osservare poi che il variegato fenomeno associativo coinvolge un impegno operativo a volte anche molto intenso capace di trasformare dal profondo la vita dei fedeli. Tuttavia le associazioni, *per sé*, non sono finalizzate a plasmare forme stabili di vita cristiana. Quest'ultimo fondamentale scopo si ottiene ecclesialmente in modo particolare nel multiforme universo della vita consacrata che, sotto l'impulso dello Spirito, si accende continuamente di modelli anche tipologicamente nuovi. Nel momento attuale, come ha precisato Giovanni Paolo II nell'*Adhortatio Apostolica* «Vita consacrata» del 25 marzo 1996,

l'originalità delle nuove comunità consiste spesso nel fatto che si tratta di gruppi composti da uomini e donne, da chierici e laici, da coniugati e celibi, che seguono un particolare stile di vita, talvolta ispirato all'una o all'altra forma tradizionale o adattato alle esigenze della società di oggi.

¹⁵⁴ AA 6a, in EV 1/933.

Anche il loro impegno di vita evangelica si esprime in forme diverse mentre si manifesta, come orientamento generale, un'intensa aspirazione alla vita comunitaria, alla povertà e alla preghiera. Al governo partecipano chierici e laici, in base alle loro competenze, e il fine apostolico si apre alle istanze della nuova evangelizzazione¹⁵⁵.

A volte tuttavia queste importanti forme di vita cristiana, prima di assumere la loro veste definitiva, si addossano una sembianza associativa che mal si adatta alla loro realtà. Del resto questo accade anche per i *movimenti*, ed in particolare per quelli *ecclesiali*, che

sono oggi i più importanti per la loro azione nella Chiesa, la loro testimonianza pubblica, il loro influsso in tutti gli ambienti e l'impatto della loro spiritualità. Essi vivono il mistero della Chiesa sotto diversi aspetti, ben armonizzati tra loro nella realtà della vita dei loro membri. Ciò che li contraddistingue meglio è il loro senso ecclesiale: essi vogliono «essere Chiesa»: vivono il suo mistero, intendono attuare la sua missione, attingono la loro forza da valori essenziali della vita cristiana. E proprio da questo è possibile valutare la loro forza spirituale, il loro discernimento, l'efficacia della loro testimonianza, e infine la loro possibilità di rispondere alle attese di popoli e di nazioni così differenti¹⁵⁶.

In questi casi sarebbe certamente opportuna una normativa più adatta alla loro realtà ecclesiale, ancorché questa possa risultare di non facile individuazione per la complessa poliedricità del fenomeno e per il rischio di soffocarne la peculiare originalità carismatica. Nella costituzione dell'associazione e nel-

¹⁵⁵ N. 62, in EV 15/619.

¹⁵⁶ J. BEYER, «I nuovi movimenti nella Chiesa», *Vita consacrata* 27 (1991) 63. Cf. su questa problematica B. ZADRA, *I movimenti ecclesiali e i loro statuti*, Roma 1997, specie 75-102, e ivi anche le precisazioni e le difficoltà terminologiche, 75-80.

la vita sociale occorre comunque una forte consapevolezza della grande difficoltà di integrare simili fenomeni nell'ambito normativo delle associazioni in buona parte incongruo, operando con grande saggezza e prudenza a livello statutario, nel quale la disarmonia legislativa può essere superata o almeno attutita soprattutto, anche se non esclusivamente, con riferimento al delicato, ma in questi casi ancor più essenziale, rapporto con l'autorità gerarchica.

Certamente di grande importanza è poi la determinazione di ordine funzionale del diritto-dovere di associazione nella Chiesa sotto il profilo però soggettivo della relazione con l'autorità gerarchica. Ancora una volta l'insegnamento conciliare del tutto perspicuo contenuto in due diversi passi del decreto sull'apostolato dei laici deve costituire la guida per una corretta interpretazione della normativa codiciale.

Nel primo dei passi conciliari, ai quali si è appena alluso, si afferma: «L'autorità ecclesiastica, per le esigenze del bene comune della chiesa, fra le associazioni e iniziative apostoliche aventi un fine immediatamente spirituale può [...] sceglierne in modo particolare e promuoverne alcune per le quali assuma una speciale responsabilità»¹⁵⁷. L'insegnamento conciliare evidenzia un insieme di attività associative nelle quali l'autorità gerarchica assume un ruolo particolare. In questi casi il regime giuridico del quale tali associazioni possono fruire è quello caratterizzato dalla *dipendenza*, più o meno accentuata, dall'autorità gerarchica, che con il suo stesso peculiare

¹⁵⁷ AA 24e, in EV 1/1005. Cf. P.A. BONNET, «De christifidelium consociationibus», in P.A. BONNET – G. GHIRLANDA, *De christifidelibus* (cf. nt. 149), 95-102.

coinvolgimento determina un maggiore dettaglio legislativo, sia per garantire lo stesso servizio ministeriale, evitando al contempo inutili sopraffazioni, sia per rendere ancora più cristianamente esemplare una vita sociale la cui paradigmaticità per tutto il Popolo di Dio è messa in rilievo proprio dalla stessa presenza gerarchica.

Nel secondo passo conciliare, al quale si è più sopra fatto riferimento e che più da vicino interessa il nostro discorso, può leggersi invece: «Sono molte [...] le iniziative apostoliche che vengono costituite dalla libera scelta dei laici e rette dal loro prudente criterio»¹⁵⁸. L'insegnamento conciliare mette così chiaramente a fuoco – accanto alle precedenti e da queste distinte più che per la loro natura per ragioni di opportunità dipendenti anche da circostanze locali e temporali – l'esistenza nel Popolo di Dio di un complesso di attività associate per la realizzazione della missione ecclesiale che sono *in mano* a ciascun fedele, anche se, trattandosi del documento conciliare sul laicato, il riferimento testuale è fatto con riguardo a questo.

Tuttavia anche in questi casi, secondo quanto sottolinea lo stesso magistero conciliare, spetta all'autorità gerarchica, oltre ad una eventuale iniziativa promozionale, il compito di «fornire i principi e gli aiuti spirituali», di «ordinare l'esercizio» di siffatte attività di apostolato «al bene comune della chiesa», di «vigilare affinché siano conservati la dottrina e l'ordine»¹⁵⁹. In tale maniera nascono, in que-

¹⁵⁸ AA 24c, in EV 1/1003.

¹⁵⁹ AA 24a, in EV 1/1001. Non ci sembra pertanto del tutto in linea con il magistero conciliare quanto afferma a tale riguardo L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 70-72.

sti ambiti ecclesiali, per tutti i fedeli, una capacità di *iniziativa* in ordine alla costituzione di associazioni e la possibilità di un regime incentrato sul principio di *autonomia*¹⁶⁰ dall'autorità gerarchica, la cui affermazione ha rivestito e riveste certamente una straordinaria importanza. Una tale situazione giuridica non può dirsi mutata per effetto dell'intervento ministeriale sancito nel c. 299 §3, secondo il quale nessuna associazione privata è riconosciuta nella Chiesa senza la «recognitio» degli statuti ad opera della competente autorità gerarchica.

L'interpretazione di questa statuizione codiciale, a nostro parere davvero nodale, è certamente canonicamente contrastata. In particolare non è mancato chi, sulla scia del resto di una importante corrente dottrinale¹⁶¹, ha ritenuto di poter affermare che

¹⁶⁰ Cf. P.A. BONNET, «De christifidelium consociationibus» (cf. nt. 157), 88-95.

¹⁶¹ Scrive con molta chiarezza W. SCHULZ: «A me sembra che il termine “agnoscitur” del c. 299 §3 non significa che nella Chiesa non possano esistere associazioni private non riconosciute o meramente di fatto, i cui statuti non sono stati esaminati od approvati dalla competente autorità. L'esame di tali statuti è previsto dalla normativa canonica, ma non è il presupposto della esistenza di tali associazioni [tuttavia la normativa codiciale non conosce le associazioni di fatto che come associazioni private, alla stregua del c. 322 CIC (ma cf. anche il c. 310 CIC) e le associazioni non sono riconosciute come private se gli statuti non vengono «recogniti» ai sensi del c. 299 §3 CIC]. Le associazioni private non riconosciute che esistono meramente di fatto, sono semplici iniziative private. La loro “ecclesialità” si fonda sugli scopi prefissi e sul fatto che si tratta di una libera aggregazione di fedeli che tendono verso una finalità ecclesiale nel senso largo della parola»: «La posizione giuridica delle associazioni e la loro funzione nella Chiesa», *Apollinaris* 59 (1986) 122-123. Cf. ancora W. SCHULZ, «Le associazio-

occorre innanzitutto tener presente che le associazioni private esistono, prima di essere riconosciute, in virtù dell'esercizio di un diritto fondamentale riconosciuto, proclamato e sancito dal Codice (cc. 215, 299 §1). Perciò queste associazioni di fedeli agiscono fin dall'inizio come associazioni nella Chiesa, ossia come enti in sintonia con i suoi fini e che rispettano i necessari vincoli di comunione. Da queste premesse si rende ancora più evidente che il riconoscimento previsto dal c. 299 §3 non aggiunge nessun elemento essenziale alla ecclesialità intrinseca dell'associazione¹⁶².

Questa pur autorevole posizione dottrinale non ci sembra persuasiva. Certamente, come si è già precisato, esiste una posizione giuridica soggettiva del fedele, indubbiamente fondamentale in quanto radicata nella stessa legislazione divina, costituita dal diritto-dovere di associarsi nel Popolo di Dio. Tuttavia, secondo quanto si è già evidenziato, una tale condizione giuridica, che impone ai fedeli di operare, in virtù del c. 223 §1 CIC, in sintonia con il bene comune, i diritti degli altri e i propri doveri, deve anche essere normata, in forza del c. 223 §2 CIC, dall'autorità ge-

ni nel diritto canonico», *Il diritto ecclesiastico* 99/1 (1988) 365-366; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni di fedeli in diritto canonico», in AA.VV., *Das konsoziative Element in der Kirche. Akten des VI. Internationalen Kongresses für kanonisches Recht, München, 14. – 19. September 1987*, hrsg. von W. Aymans, K.-T. Geringer, H. Schmitz, St. Ottilien 1989, 479-484; G. FELICIANI, «Il diritto di associazione e le possibilità della sua realizzazione nell'ordinamento canonico», *ibid.*, 406-407. Cf. anche successivamente per esempio: L. NAVARRO, «Ad can. 299», in AA.VV., *Comentario exegético al código de derecho canónico*, obra coordinada y dirigida por A. Marzoa, J. Miras y R. Rodríguez-Ocaña, vol. II, Pamplona 1996, 428-429; V. PRIETO, *Iniciativa privada y subjetividad jurídica*, Pamplona 1999, 130.

¹⁶² L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 77-78.

rarchica competente. Una tale disciplina canonica, che non ha né può avere lo scopo di ostacolare o di soffocare¹⁶³ l'esercizio di un diritto-dovere essenziale del fedele, ha invece la funzione fondamentale di *favorirne l'attuazione* attraverso una appropriata regolamentazione. È in questa prospettiva che occorre inserire la disposizione del c. 299 §3 CIC, cosicché, *anteriormen*¹⁶⁴ alla «recognitio» non può dirsi ec-

¹⁶³ Cf. per esempio G. FELICIANI, «I diritti e i doveri dei fedeli in genere e dei laici in specie. Le associazioni», in AA.VV., *Il nuovo codice di diritto canonico. Aspetti fondamentali della codificazione postconciliare*, a cura di S. Ferrari, Bologna 1983, 271; V. PRIETO, *Iniciativa privada* (cf. nt. 161), 130.

¹⁶⁴ In effetti, come ha precisato il Martínez Sistach: «Fruto de esta intervención [e cioè, quella di cui al c. 299 §3 CIC], la autoridad eclesiástica se pronuncia sobre la autenticidad o no autenticidad cristiana o eclesial de dicha asociación. En caso afirmativo, la asociación es admitida en la Iglesia como privada, y en caso negativo no es admitida como tal»: *Las asociaciones de fieles*, Barcelona 1986, 91. In senso diverso cf. però L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 428-429 e la dottrina già richiamata alla nota 161. Del resto la Conferenza episcopale francese ha affermato: «En vertu du canon 215, qui définit la liberté d'association comme une liberté fondamentale du fidèle, on doit admettre que des associations peuvent exister dans l'Église, dans lesquelles les fidèles se regroupent sans demander la reconnaissance canonique des statuts» («Les associations canoniques nationales. Réflexions doctrinales, n. 4», *Bulletin officiel de la Conférence des Evêques de France*, dell'11, II, 1992, 546). A questo riguardo vorremmo osservare che in realtà un'associazione può essere considerata giuridicamente inesistente o invece esistente. In quest'ultima ipotesi, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica condizionata tra le altre cose ad una «probatio statutorum» (cf. cc. 314, 322 §2 e 117 CIC), può godere con la personalità giuridica di esistenza canonica piena, ancorché diversamente calibrata nello stato di associazione pubblica o invece in quella di associazione privata. In

clesialmente sussistente alcuna associazione che è solo in corso di attuazione, *in itinere*; del resto una associazione di fedeli è un fenomeno che ha, nor-

quest'ultimo caso inoltre (cf. c. 322 CIC) un'associazione, benché priva di soggettività canonica, viene presa in considerazione per certi effetti (cf. per esempio c. 310 CIC) ed è quindi, in quanto destinataria di norme, anche giuridicamente sussistente. Tuttavia un tale minore riconoscimento è subordinato dal c. 299 §3 CIC al peculiare meccanismo della «*recognitio statutorum*». Mancando un tale atto l'associazione per il diritto ecclesiale non ha semplicemente alcuna esistenza (e parlare di esistenza non ufficiale, non canonica, è giuridicamente contraddittorio), dal momento che non è destinataria di norme. Per queste ragioni non ci sembra condivisibile quanto è affermato da C.J. Errázuriz Mackenna, secondo il quale «la *recognitio* degli statuti di cui al c. 299 §3 appare [...] come un'ufficiale presa d'atto dell'esistenza di una associazione privata in *Ecclesia*»: «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 481. Del resto questo medesimo insigne Canonista osserva che «è innegabile che la scelta compiuta dal legislatore mediante il c. 299 §3 implica la messa in atto di un controllo gerarchico di non scarsa entità, proprio nel momento in cui si dà un iniziale riconoscimento ufficiale ad un'associazione privata. Sarebbe stato possibile stabilire meccanismi di minore controllo, come il requisito dell'iscrizione ad un registro pubblico di associazioni, lasciando un ulteriore esame gerarchico per quei casi in cui la vita dell'associazione lo richiedesse. L'opzione del Codice ubbidisce a ragioni prudenziali, che non possono non tener conto delle peculiarità del fenomeno associativo ecclesiale, specie del suo doveroso legame di comunione con la Chiesa e con i suoi Pastori, nonché delle attuali circostanze della vita della Chiesa, purtroppo segnate non poche volte da crisi di comunione»: *ibid.*, 482. In realtà (cf. Nota pastorale della Commissione episcopale per l'apostolato dei laici della Conferenza episcopale italiana, del 22 maggio 1981, n. 16-17, in *Enchiridion della Conferenza episcopale italiana*, vol. 3, Bologna 1986, 320-322, nn. 602-603) non vi è dubbio che i fedeli possano agire liberamente nel Popolo di Dio, purché ne esprimano la

malmente e per sua stessa natura, necessità di un lasso di tempo¹⁶⁵ per potersi formare.

D'altra parte bisogna considerare anche che il diritto-dovere di associarsi liberamente nella Chiesa è radicato nel diritto divino per essere esercitato nella Comunione ecclesiale. Certamente non vi è coincidenza tra ecclesialità e giuridicità, essendo il primo ambito di gran lunga maggiore rispetto al secondo. Tuttavia, nel Popolo di Dio, se è vero che tutto ciò che è ecclesiale non è giuridico, è altrettanto vero che tutto ciò che è giuridico è ecclesiale.

In effetti l'unica vita divina, manifestandosi e incarnandosi nel suo Corpo mistico, può così farsi umana, radicandosi nella diversità di ciascun uomo e

comunione (cf. cc. 209 §1 e 223 §1 CIC) incarnata dall'unità di fede, di sacramenti e di regime ecclesiale (cf. c. 205 CIC). Sono poi i fedeli che, esercitando un loro diritto-dovere fondamentale (cf. c. 215 CIC), danno vita alle associazioni, nel rispetto della normativa ecclesiale (cf. c. 223 §2 CIC) regolatrice della concreta operatività, che ne prevede, con il c. 299 §3 CIC, l'*agnitio*, anche come ente privato non soggettivizzato in qualche modo distinto dai singoli fedeli (cf. per esempio c. 310 CIC), attraverso la «recognitio» statutaria, cosicché, come ha precisato la Commissione episcopale per il laicato della Conferenza episcopale italiana, «nascendo non per un atto dell'autorità ma per un atto di fondazione dei fedeli e quale frutto del loro accordo, queste associazioni esistono, come si suole dire, "di fatto" e legittimamente nella Chiesa» (Nota pastorale del 29 aprile 1993, n. 25, in *Enchiridion della Conferenza episcopale italiana*, vol. 5, Bologna 1996, 720, n. 1584), nel rispetto quindi di una normativa ecclesiale che ne garantisce la paternità di costituzione ai fedeli, solo disciplinandone canonicamente le modalità di attuazione.

¹⁶⁵ Cf. D. MOGAVERO, «La condizione giuridica delle associazioni non riconosciute», in AA.VV., *Le associazioni nella Chiesa*, Città del Vaticano 1999, 87.

trasformando continuamente i molti, dalle più diverse genti della terra, in *un Popolo* (dimensione orizzontale), che vivendo in tal modo la sua grazia, appartiene ed è *di Dio* (dimensione verticale). La Chiesa assume in tal modo la sacramentalità anche quale struttura fondamentale della sua stessa operatività, collegandosi, e di più legandosi, la sua attività visibile alla grazia invisibile. In questo quadro, seppure in qualche misura misteriosamente, la componente umana della Chiesa è e resta genuinamente tale. Di più questa componente umana si consolida *anche* «socialmente», costituendo la moltitudine dei fedeli in Cristo una vera comunità, una comunione. Del resto se così non fosse l'uomo sarebbe colto dal piano salvifico di Dio solo imperfettamente e non nella sua integralità. Con la socialità necessariamente irrompe nel piano della salvezza anche il *diritto* del quale nessuna comunità umana può fare a meno.

D'altronde il rapporto di necessità che intercorre tra ogni comunità umana e il diritto circo-scrive funzionalmente l'ambito naturalmente proprio alla giuridicità, distinguendolo essenzialmente da ogni altro, per quanto possa essere con questo strettamente connesso e da un punto di vista oggettivo e materiale totalmente o parzialmente coincidente, come quello della moralità, certamente, per sé, non contraddittorio con il diritto. Il giuridico più specialmente deve estendersi ed abbracciare, di necessità, ed al di là di ogni ulteriore dilatazione, per sé del tutto accidentale pur quando è legittima, ogni rapporto intersoggettivo solo in quanto sia necessario ed indispensabile alla coesione sociale, e cioè alla vita tipologicamente propria alla comunità che ogni singolo diritto deve riuscire ad esprimere ed insieme a garantire. Così quello del diritto

diventa anche per la Comunione ecclesiale un postulato davvero essenziale se non si vuole privare di una dimensione necessaria, quella sociale, la sua stessa componente umana, la quale non può per sua natura esistere senza il diritto. Di qui la coincidenza tra giuridicità ed ecclesialità che fa sì, nell'ambito del quale stiamo discutendo, che il mancato atto ricognitivo degli statuti determini, ai sensi del c. 299 § 3 CIC, la insussistenza non solo giuridica ma anche ecclesiale di un'associazione privata in quanto tale.

D'altra parte l'esistenza di un gruppo senza regole, seppure tacite e nate dall'uso¹⁶⁶, che ne disciplinino in qualche modo la vita comune¹⁶⁷, ancorché questa sia molto limitata così che possa dirsi retta solo dal caso, è ecclesialmente¹⁶⁸ tutto da dimostrare, a nostro parere almeno e salvo fenomeni qualita-

¹⁶⁶ È stato molto autorevolmente affermato: «Innanzitutto, va sottolineato che il can. 304, ponendo come necessaria per tutte le *christifidelium consociationes* l'esistenza degli statuti (evidentemente di statuti scritti) risolve normativamente il problema [...] riguardo alla possibilità di un ente associativo che viva senza che si siano fissate per iscritto le sue caratteristiche, le finalità e le regole interne. Pur possibile in linea di principio, lo *statutum non scriptum* non è verosimile nella realtà odierna, né consentirebbe la conoscibilità dell'ente, indispensabile nei confronti dell'autorità e dei terzi»: A.M. PUNZI NICOLÒ; *Libertà e autonomia negli enti della Chiesa*, Torino 1999, 86.

¹⁶⁷ Cf. W. SCHULZ, «La posizione giuridica» (cf. nt. 161), 123; W. SCHULZ, «Le associazioni nel diritto» (cf. nt. 161), 365-366; L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 78-79.

¹⁶⁸ Cf. S. PETTINATO, «Associazioni private dei fedeli e "debita relatio" con l'autorità ecclesiastica», in S. PETTINATO, *L'edificazione della Chiesa tra potestà e libertà. Saggi di diritto canonico*, Torino 1999, 137-138.

tivamente diversi come quello costituito da incontri del tutto occasionali e fortuiti tra persone solite frequentare i medesimi luoghi.

In realtà, costruito dai fedeli il volto dell'associazione attraverso la sua necessaria normazione statutaria, se ne deve poi richiedere la «recognitio», secondo quanto dispone il c. 299 §3 CIC¹⁶⁹. Con un tale intervento l'autorità gerarchica competente assoda, conformemente del resto a quanto si è già focalizzato a proposito dei Concili particolari e delle Conferenze episcopali¹⁷⁰, la coerenza ecclesiale della costituenda associazione¹⁷¹, e cioè la sua ar-

¹⁶⁹ Scrive Roch Pagé: «Cela [cioè la disposizione di cui al c. 299 §3 CIC] signifie simplement que toute association de fait qui veut devenir association privée dans l'Église [il diritto canonico conosce soltanto associazioni private (di fatto o soggettivizzate) o associazioni pubbliche. *Tertium non datur*], doit avoir ses statuts reconnus par l'autorité compétente. Cela ne signifie pas que toute association de fait est irrégulière ou illégale. Serait plutôt illégale une association prétendant posséder le statut d'association privée sans que ses statuts aient été reconnus. D'ailleurs, une association de fidèles sans statuts [ma cf. *supra* nel testo ed anche a nota 160] ne pourrait être reconnue»: «Les associations des fidèles: reconnaissance et érection», *Studia canonica* 11 (1985) 332-333.

¹⁷⁰ Cf. *supra*, n. 2.1.

¹⁷¹ Scrive in proposito lo stesso Navarro: «La *recognitio statutorum* ha pertanto come fine il riconoscimento della ecclesialità dell'associazione attraverso l'esame di quell'atto dell'autonomia privata che descrive gli elementi essenziali dell'ente associativo. Perciò, l'attività dell'autorità non si limiterà ad un mero esame formale del contenuto degli statuti, ma consisterà nel conoscere l'associazione nella sua effettiva realtà, servendosi – se necessario – anche di altre fonti di informazione in aggiunta agli statuti»: L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 83. Cf. anche R. PAGÉ, «Les associations de fidèles» (cf. nt. 169), 334; J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas de

monia con il diritto divino¹⁷², e quindi con l'appropriazione anche deduttiva e soprattutto determinativa¹⁷³ che ne ha fatto il diritto ecclesiale umano¹⁷⁴,

fieles. Su regulación jurídica», in AA.VV., *Asociaciones canónicas de fieles. Simposio celebrado en Salamanca (28 al 31 de octubre 1986), organizado por la Facultad de Derecho Canónico*, Salamanca 1987, 128-129; G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 409; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 481-482; L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 428-429, 430.

¹⁷² Come ha precisato il Feliciani, «l'autorità, procedendo alla *recognitio*, si limita a dichiarare che negli statuti non vi è nulla di contrastante con la dottrina, la disciplina, l'integrità dei costumi. Si tratta, infatti, dello stesso termine adottato per indicare la "revisione" da parte della Santa Sede dei decreti dei Concili particolari e delle Conferenze episcopali [cf. *supra*, nota 125, ed in genere n. 2.1.] e la dottrina è concorde nel ritenere che lo scopo di tale esame è appunto quello di accertare che essi non contengano nulla di contrario al bene della Chiesa e, soprattutto, alla unità della fede e della comunione»: «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 408-409. Cf. J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 128; P. LOMBARDÍA, *Lezioni di diritto canonico. Introduzione – diritto costituzionale – parte generale (Lecciones de derecho canónico. Introducción – derecho constitucional – parte general*, Madrid 1984, edizione italiana a cura di G. Lo Castro) Milano 1985, 192-193; S. PETTINATO, «Le associazioni dei fedeli», in S. PETTINATO, *L'edificazione della Chiesa* (cf. nt. 168), 105; V. PRIETO, *Iniciativa privada* (cf. nt. 161), 131; L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 428-429, 430. In questo senso si può anche dire che la "recognitio" «otorgaría un mero "nihil obstat"» (S. BUENO SALINAS, «Personalidad jurídica de las asociaciones: naturaleza, constitución y aprobación o erección», in AA.VV., *Asociaciones canónicas* (cf. nt. 171), 100. Cf. in questo senso anche J. HENDRIKS, «Le associazioni dei fedeli e i loro statuti», *Quaderni di diritto ecclesiale* 3 (1999) 367.

¹⁷³ Cf. *supra*, nt. 126.

¹⁷⁴ Cf. G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 409; L. PRADOS TORREIRA, «La intervención de la auto-

potendo pure *richiedere*, ma *solo ed esclusivamente* in questi limiti, ogni eventuale modificazione che si rendesse all'uopo necessaria¹⁷⁵.

Con un tale atto ricognitivo l'autorità gerarchica garantisce la *congruenza ecclesiale dell'associazione*¹⁷⁶ e quindi la legittimità di una diversità perfettamente adeguata con quella comunione che, precisata nei suoi contorni nel c. 205 CIC, deve essere sempre obbligatoriamente rispettata dai fedeli nella loro operatività cristiana, ai sensi del c. 209 §1 CIC. Anteriormente alla «*recognitio*»¹⁷⁷, come stabilisce nel

ridad sobre la autonomia estatutaria», in AA.VV., *Das konsoziative Element* (cf. nt. 161), 471-476.

¹⁷⁵ Cf. C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 482; J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 129; L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 431; D. MOGAVERO, «La condizione giuridica» (cf. nt. 165), 87; V. PRIETO, *Iniciativa privada* (cf. nt. 161), 131.

¹⁷⁶ Cf. J.C. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 481; D. MOGAVERO, «La condizione giuridica» (cf. nt. 165), 86-87; S. PETTINATO, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 105-106. Una tale congruenza ecclesiale è rilevabile dagli statuti che «représentent l'élément stable d'une organisation, un peu comme l'est la constitution pour une société étatique. C'est l'élément de référence à la fois pour les droits des membres et pour leur obligations. Ils sont comme la mémoire stable de la nature et des objectifs du groupe»; R. PAGÉ, «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 333.

¹⁷⁷ Cf. J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 128; R. PAGÉ, «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 331; J. HENDRIKS, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 367. Ha osservato in proposito S. Pettinato: «Il riconoscimento consiste, in definitiva, nella dichiarazione da parte dell'autorità del possesso delle condizioni di ecclesialità dell'associazione; e l'esame dello statuto riguarda l'accertamento di

regolare il diritto-dovere di associazione il c. 299 §3 CIC e secondo quanto si è già avuto occasione di precisare, non è ancora giuridicamente perfezionata, e quindi, in senso proprio, *non esiste* nel Popolo di Dio alcuna realtà *propriamente* associativa, ma soltanto una entità che è ancora, come tale, giuridicamente ed ecclesialmente in via di costituzione¹⁷⁸.

La «recognitio» d'altra parte deve essere tenuta distinta dalla «probatio statutorum», prevista anche per le associazioni private che acquistino la soggettività giuridica dal c. 322 §2 CIC. Quest'ultima comporta un intervento dell'autorità ministeriale certamente più impegnativo, consolidato in un giudizio, non soltanto negativo di non contraddizione con la comunione fi-

quelle condizioni [...]. Tale accertamento può, non di rado, richiedere un'attesa che manifesti la consistenza e la validità ecclesiale dell'iniziativa; in tale attesa, l'associazione può considerarsi legittimamente inserita nella Chiesa, purché a livello di intenzionalità [noi diremmo "virtualmente" o "potenzialmente"] rilevabile attraverso comportamenti concludenti, essa si dimostri disponibile verso tale accertamento [...] Tuttavia, questa fase di attesa [...] è ragionevole presumere che preluda a una più esplicita relazione con l'autorità [con il passaggio dalla fase potenziale a quella realizzata giuridicamente] perché i fatti associativi di qualsivoglia natura assumono, prima o poi, una risonanza ecclesiale, interessano cioè tutta la comunità, per cui un riconoscimento ecclesiale si rende comunque necessario»: «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 105-106.

¹⁷⁸ Scrive D. Mogavero: «Questo passaggio [cioè la "recognitio"] non modifica né la natura e né la condizione dell'associazione privata, ma consente il passaggio dall'informalità alla formalizzazione, nel senso che l'associazione può interloquire con l'autorità ecclesiastica non in quanto gruppo solidale di fedeli ma in quanto soggetto ecclesiale»: «La condizione giuridica» (cf. nt. 165), 87, e cioè propriamente quale associazione privata di fatto non munita di soggettività giuridica.

deistica sacramentale e comunitaria di cui al c. 205 CIC, ma altresì *ecclesialmente positivo*, in termini di utilità e di convenienza ecclesiali, con valutazioni quindi, in qualche maniera almeno, discrezionali della gerarchia stessa, consapevole pure del maggior coinvolgimento ecclesiale, in termini *anche* di immagine e di testimonianza cristiana, non solo *ab intra*, ma anche *ab extra* del Popolo di Dio¹⁷⁹. L'atto ricognitivo inoltre, come del resto si è già chiarito parlando dei Concili particolari e delle Conferenze episcopali, non è una componente interna né dello statuto, la cui paternità è *esclusivamente* di quanti l'hanno predisposto ed eventualmente emendato, né della costituzione dell'associazione che è *unicamente* nel caso dell'azionismo «privato» *in manu christifidelium*. La «reco- gnitio», è quanto mai opportuno che venga data per iscritto¹⁸⁰ pur non potendosene escludere, nonostante

¹⁷⁹ Cf. L. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles* (cf. nt. 164), 100; W. SCHULZ, «La posizione giuridica» (cf. nt. 161), 118; J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 129; G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 410-411; L. PRADOS TORREIRA, «La intervención de la autoridad» (cf. nt. 174), 476; L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 98-99; J. A. FORNÉS, «Ad can. 322», in AA.VV., *Comentario exegético* (cf. nt. 161), 517-518.

¹⁸⁰ «A motivo della certezza giuridica sarebbe auspicabile che almeno questa "reco- gnitio" fosse emanata per iscritto dalla competente autorità»: W. SCHULZ, «Le associazioni nel diritto» (cf. nt. 161), 367; cf. anche R. PAGÉ, «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 333. A parere del Navarro: «La decisión de la autoridad reviste la forma de decreto, otorgado por escrito, indicando los motivos, al menos sumariamente (cf. c. 51)»: «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 432. Questa posizione, pur facendosi carico di una reale esigenza ecclesiale, non ci sembra condivisibile non essendo espressamente prevista dalla normativa

i dubbi che può occasionare, una diversa forma espressa, magari per «facta concludentia», od anche tacita¹⁸¹. Un tale atto ricognitivo, che non ha dunque

canonica. Lo stesso insigne canonista indica la struttura del decreto (*ibid.*, 432) e dà conto della prassi che si sarebbe di fatto instaurata per la richiesta che, a nostro parere, non essendo giuridicamente formalizzata, non può ritenersi comunque canonicamente vincolante, almeno al di fuori della fattispecie di cui al c. 19 CIC. Non essendo precisata l'*autorità competente* per la «recognitio», in via di analogia con il combinato disposto dei cc. 322, 314 e 312 §1 CIC, deve ritenersi che questa sia quella individuata dal c. 312 §1 CIC. D'altra parte osserva l'Hendriks, «non viene esplicitamente detto che anche modifiche agli Statuti devono essere riviste dall'autorità ecclesiastica. Tuttavia [e ciò ci sembra persuasivo, anche in considerazione di quanto statuito nei cc. 323 §1 e 305 CIC] ciò può essere concluso dalla natura dell'atto, e dal luogo "parallelo" del canone 314. Se una parte degli Statuti viene modificata, gli Statuti devono, nella parte mutata, essere riesaminati»: «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 369. Cf. L. MARTÍNEZ SISTACH, *Las asociaciones de fieles* (cf. nt. 164), 47. 112-113; J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 130; L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 432.

¹⁸¹ Cf. R. PAGÉ, «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 333; J. HENDRIKS, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 369. Il Feliciani per parte sua si chiede se il riconoscimento societario «debba necessariamente avvenire "per formale decretum" oppure, come sembra, possa anche risultare da comportamenti della autorità che esprimono chiaramente una sua volontà in tal senso quali, ad esempio, la celebrazione da parte del vescovo di una messa per gli iscritti alla associazione o l'inserzione della stessa in un elenco ufficiale delle associazioni ecclesiali esistenti nella diocesi»: «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 408; cf. anche S. PETINATO, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 105. D'altra parte è evidente, poiché il meno è certamente contenuto nel più, che una «laudatio» e una «commendatio» (cf. cc. 298 §2 e 299 §2 CIC; al riguardo cf. L. NAVARRO, *Diritto di associazione* [cf. nt. 2], 122-123) possono convenien-

per sé alcun valore costitutivo, è invece solamente una *condizione esterna*¹⁸² ma assolutamente *necessaria di efficacia*¹⁸³ per il riconoscimento ecclesiale di associazione privata anche di fatto, e cioè mancante di soggettività giuridica, come con tutta chiarezza statuisce il c. 299 §3 CIC.

L'intervento ricognitivo della competente autorità ministeriale non intralcia né limita l'attuazione di una condizione giuridica soggettiva tanto capitale per il fedele come quella associativa, ma ne *disciplina unicamente l'esercizio* stabilendone le modalità, così che in presenza delle condizioni canonicamente

temente attuare anche la funzione della «recognitio», qualora questa non fosse ancora stata effettuata. In effetti la «laudatio» e la «commendatio», pur non causando né un mutamento nella natura dell'associazione né un maggior controllo gerarchico sulla stessa, vengono «ad accrescerne notevolmente la credibilità ecclesiale di fronte ai soci e agli altri appartenenti al popolo di Dio»: G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 412, ma cf. *ibid.*, il discorso svolto alle pagine 412-414.

¹⁸² Cf. J. MANZANARES, «Las asociaciones canónicas» (cf. nt. 171), 128.

¹⁸³ Cf. D. MOGAVERO, «La condizione giuridica» (cf. nt. 165), 87-88. Precisa R. Pagé: «La reconnaissance des statuts d'une association devient l'élément formel de la reconnaissance de l'association elle-meme»: «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 333. Ha scritto il Feliciani («Il diritto di associazione» [cf. nt. 161], 407) che la «agnitio» di cui al c. 299 §3 CIC trova il suo presupposto nell'esistenza dell'associazione, «perché può essere *agnitum* solo ciò che già effettivamente esiste». Ciò è vero, ma la «recognitio» dalla quale sgorga l'*agnitio* viene dal c. 293 §3 CIC correttamente riferita agli statuti, che, preesistendo possono essere oggetto dell'atto ricognitivo dell'autorità ministeriale, conformante la «condizione» (cf. *supra* nt. 182) per effetto della quale l'associazione giuridicamente in via di formazione diviene canonicamente esistente.

previste non può in alcun modo essere dilazionata né, tanto meno, costituendo realizzazione di un diritto-dovere, rifiutata¹⁸⁴, ciò che «significherebbe vanificare lo stesso diritto di associazione tanto solennemente affermato dal Codice»¹⁸⁵. Anzi nel caso di

¹⁸⁴ Cf. J. HENDRIKS, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 367. Ha scritto il Feliciani che l'intervento ministeriale in questo caso «può considerarsi non un provvedimento discrezionale ma un atto dovuto in quanto si risolve nella dichiarazione che dall'esame della struttura della associazione, dei suoi mezzi e dei suoi fini non risulta nulla di contrario alla fede, alla disciplina, alla integrità dei costumi»: «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 407. Cf. S. PETTINATO, «Le associazioni dei fedeli» (cf. nt. 172), 108. Si è anzi parlato di un «derecho al reconocimiento»: cf. L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 430. Cf. nello stesso senso C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 482. A noi sembra piuttosto che la doverosità del riconoscimento associativo da parte dell'autorità ministeriale discenda dalla statuizione del diritto – dovere di cui al c. 215 CIC, senza costituire una *autonoma* condizione giuridica soggettiva della quale non scorgiamo necessità alcuna. Naturalmente la «recognitio» è legata alle condizioni di ecclesialità dell'associazione. Cf. in senso diverso R. PAGÉ, «Les associations des fidèles» (cf. nt. 169), 334. Sulla possibilità di dilazione cf. però L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 431, il quale dà anche conto di una prassi al riguardo.

¹⁸⁵ G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt. 161), 407. Si è anche osservato al riguardo: «Quanto alle [...] ragioni di opportunità pastorale, riesce difficile ritenerle compatibili col diritto di associazione riconosciuto ai fedeli. Invero una associazione privata che sotto il profilo sostanziale (conformità ecclesiale dei fini e dei metodi) e sotto quello formale (base statutaria sufficiente) soddisfi ai requisiti richiesti dal codice, ha diritto al riconoscimento (*agnitio*), idoneo ad azionare, di fronte ad un provvedimento negativo, i mezzi di tutela previsti dal codice stesso verso gli atti amministrativi dell'autorità» (S. PETTINATO, «Associazioni private» [cf. nt. 168], 134-135) pro-

risposta negativa alla richiesta «recognitio» da parte della gerarchia si può ricorrere alla tutela prevista avverso gli atti dell'autorità amministrativa, poiché altrimenti il diritto-dovere di associarsi nella Chiesa sarebbe privo della fondamentale garanzia stabilita nel c. 221 §1 CIC e sostanzialmente vuoto di contenuto¹⁸⁶. Naturalmente, in questi casi, non sussistendo ancora nel Popolo di Dio un'associazione sia pure priva di personalità giuridica, la legittimazione attiva a porre in essere gli atti di tutela necessari spetta ai fedeli interessati che sono stati illegittimamente impediti nell'esercizio di un loro diritto-dovere fondamentale.

Se questo è il senso della «recognitio» di cui al c. 299 §3 CIC è anche evidente che, poiché non sussiste alcun obbligo specifico in ordine all'attuazione di ciascuna delle posizioni giuridiche soggettive dei fedeli oltre la generale, pur se ecclesialmente essenziale, doverosità in ordine alla salvezza alla quale si è già fatto cenno¹⁸⁷, non si può ritenere che questa costituisca per il fedele un vero e proprio obbligo specifico, dovendosi invece pensare che sia una condizione, o, se si preferisce, un onere¹⁸⁸, qualora si

prio perché sarebbe stato leso il diritto-dovere di associarsi liberamente nella Chiesa, sancito nel c. 215 CIC.

¹⁸⁶ Cf. L. PRADOS TORREIRA, «La intervención de la autoridad» (cf. nt. 174), 476-477; C.J. ERRÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni» (cf. nt. 161), 482; L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt. 2), 84; S. PETTINATO, «Associazioni private» (cf. nt. 168), 134-135; L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 432.

¹⁸⁷ Cf. *supra*, n. 1.2.1.

¹⁸⁸ Cf. W. SCHULZ, «Le associazioni nel diritto» (cf. nt. 161), 365; G. FELICIANI, «Il diritto di associazione» (cf. nt.

voglia ottenere il riconoscimento – e perciò l'esistenza nel Popolo di Dio – di una associazione privata, ancorché senza personalità giuridica, che pur tuttavia è un importante strumento di salvezza, nel quale, diventando i beni di ciascun socio beni di tutti gli altri associati, si costruisce l'ambiente più adatto per far crescere giorno dopo giorno la carità fraterna e «Deus caritas est, et, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo manet»¹⁸⁹.

PIERO ANTONIO BONNET

161), 407-408. Ma cf. in senso parzialmente diverso C.J. ER-
RÁZURIZ MACKENNA, «La costituzione delle associazioni»
(cf. nt. 161), 483; L. NAVARRO, *Diritto di associazione* (cf. nt.
2), 80, nt. 100; V. PRIETO, *Iniciativa privada* (cf. nt. 161), 130;
L. NAVARRO, «Ad can. 299» (cf. nt. 161), 429-430.

¹⁸⁹ *IIo*, 4, 16.